
Tributi comunali: niente più comunicazione del responsabile

di [Vincenzo D'Andò](#)

Publicato il 18 Aprile 2014

arriva una semplificazione per gli Enti Locali, che non devono più comunicare al Ministero delle Finanze i nominativi dei funzionari responsabili dei tributi comunali

Non occorre più la comunicazione con la quale i Municipi informano il Ministero dell'Economia e finanze dei funzionari nominati responsabili delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi dei tributi di loro competenza. L'adempimento è divenuto superfluo, visto che le Amministrazioni comunali pubblicano sul loro sito istituzionale le relative delibere di nomina.

Il taglio, che semplifica gli adempimenti burocratici e fa bene alle casse dei Comuni, riguarda i tributi di recente istituzione e quelli più datati.

Per l'Imu, ad esempio, la circolare 3/Df/2012 ha chiarito specificamente che, a differenza di quanto avveniva per l'Ici, non occorre trasmettere al Ministero il nominativo del funzionario responsabile dell'imposta.

Stessa cosa per la Iuc (Imposta unica comunale), che ricalca le regole dell'Imu (come prevede l'art. 1, c. 703, delle Legge 147/2013, ovvero la Stabilità 2014) e, quindi, per le imposte che essa comprende, ossia Imu, Tari e Tasi.

Fuori, per identico criterio, anche l'imposta di scopo, a cui viene applicata la disciplina dell'imposta municipale unica.

La comunicazione non è richiesta, precisa inoltre la nota, per le imposte di soggiorno, di sbarco, per l'addizione comunale all'Irpef e il canone per l'installazione degli impianti pubblicitari (Cimp).

Vengono, poi, ritenute superate, in seguito alle nuove procedure informatiche utilizzate dagli uffici, le disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni (Icpdpa) e alla tassa per l'occupazione di spazi pubblici (Tosap), che richiedono la comunicazione dei responsabili dei relativi tributi.

L'obiettivo della norma era assicurare e facilitare uno scambio diretto tra ministero ed ente locale, finalità pienamente soddisfatta, anche in questo caso, dall'utilizzo del canale informatico e dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del funzionario cui rivolgersi.

Via il cartaceo, quindi, tutto in "chiaro" e disponibile online, a disposizione di Amministrazioni pubbliche e cittadini, secondo anche quanto prescritto dallo Statuto del contribuente (art. 5, Legge

212/2000).

18 aprile 2014

Vincenzo D'Andò